

ALLEGATO 1

NORME PER L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

1. Definizioni

Ai soli fini della presente disciplina, vengono definiti:

- a) **Gestore delle politiche della sicurezza e privacy** (di seguito **Gestore delle politiche**): colui che, sentito il Gestore ed in relazione con i cambiamenti organizzativi e normativi, definisce le misure di sicurezza da adottare e ne verifica periodicamente l'attuazione
- b) **Gestore**: colui al quale è affidato il compito di gestire, aggiornare, implementare, mantenere e monitorare l'intera rete ed i servizi condivisi su di essa attivi.
- c) **amministratore del sistema**: colui che ha il compito di gestire, aggiornare, implementare, mantenere, monitorare un singolo sistema, nel rispetto delle regole fissate dall'Ente e delle procedure operative definite dal Gestore.
- d) **utente**: qualsiasi persona (dipendente, borsista, laureando, consulente, ecc.) abilitata dal gestore della rete che utilizzi risorse informatiche dell'Ente.
- e) **risorse informatiche**: qualsiasi tipo di hardware, mezzo di comunicazione elettronica, rete di trasmissione dati, software ed informazione in formato elettronico di proprietà dell'ENEA o allo stesso concesso in licenza d'uso.
In particolare, le risorse informatiche includono:
 - server, personal computer ed ogni altro sistema di elaborazione elettronica delle informazioni;
 - stampanti, scanner, plotter, apparecchiature per l'archiviazione elettronica dei dati ed i relativi supporti di memorizzazione, videoterminali;
 - modem, dispositivi di rete di ogni tipo (concentratori, ripetitori, bridges, routers, gateways, ecc.);
 - mezzi trasmissivi per reti locali (dorsale di campus, impianti di edificio, ecc.) e per reti geografiche;
 - sistemi informativi ad uso amministrativo o ad uso accademico (ricerca e didattica);
 - software applicativi;
 - software di base e di ambiente (sistemi operativi, software di rete, sistemi per il controllo degli accessi, data bases, packages, utilities, ecc.);
 - files e banche dati;
 - accessi ad internet, caselle di posta elettronica, news.
- f) **dati**: tutte le informazioni, indipendentemente dal formato, che sono contenute in, o elaborate da, risorse informatiche dell'ENEA, o comunque accessibili tramite queste.

- g) **responsabile del trattamento dei dati personali:** la persona fisica preposta dal titolare "ENEA" al trattamento dei dati personali, cui competono decisioni in ordine all'accesso ai dati, ai profili autorizzativi dei trattamenti e alla protezione degli stessi dati.
- h) **responsabilità individuali:** tutti gli utenti che utilizzano le risorse informatiche sono individualmente responsabili dell'uso delle stesse nel rispetto delle regole fissate dall'Ente e delle procedure operative definite dal gestore e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

2. Proprietà

Le risorse informatiche concesse in dotazione agli utenti sono beni dell'ENEA, e, come tali, debbono essere utilizzati esclusivamente per finalità di servizio.

3. Accesso e utilizzo

L'accesso e l'utilizzo delle risorse informatiche deve avvenire esclusivamente sulla base dei criteri generali e dei profili di autorizzazione indicati dal Gestore, in accordo con le misure di sicurezza definite dal Gestore delle politiche e dai Responsabili del trattamento di dati personali.

I diritti di accesso alle risorse ed i relativi strumenti abilitanti (codici identificativi, password, smart card, dispositivi di firma elettronica, token, ecc.) non debbono essere ceduti a terzi e debbono essere custoditi con la massima cura.

L'accesso e l'utilizzo delle risorse esterne all'Ente (internet) e quello, dall'esterno, alle risorse informatiche dell'ENEA (intranet) debbono rispettare le modalità di collegamento indicate all'utenza dal Gestore.

4. Protocolli

I protocolli che l'utente può utilizzare per le comunicazioni tra le risorse informatiche interne ed esterne alla rete ENEA sono definiti dal gestore. Soluzioni particolari, eventualmente necessarie nell'ambito di specifiche e ben definite attività, vanno preventivamente concordate con il Gestore. Sarà cura di quest'ultimo diffondere l'elenco dei protocolli standard supportati, le eventuali norme di utilizzo e le modalità per l'attivazione di nuovi protocolli.

I protocolli standard attualmente in uso sulla rete sono quelli che consentono l'uso dei servizi normalmente erogati (posta elettronica, servizi web, FTP, telnet, servizi amministrativi, servizi per il calcolo scientifico).

La pubblicazione e l'erogazione di servizi in rete vanno preventivamente concordati con il gestore e con le Unità funzionali dell'Ente che curano gli standard di detti servizi.

5. Standard di sicurezza

Gli amministratori dei sistemi e gli utenti sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di sicurezza emanate periodicamente dal Gestore in accordo con le misure definite dal Gestore delle politiche; dette disposizioni hanno la finalità di proteggere la propria postazione di lavoro vista come punto di accesso alla rete e variano in considerazione dei dati trattati, dei programmi e dei sistemi utilizzati

L'utente ha facoltà di installare ed utilizzare sulla propria postazione di lavoro, o sui sistemi al cui accesso è abilitato, unicamente programmi e banche dati provvisti di licenza d'uso o che siano di pubblico dominio; non può inoltre modificare, cancellare, copiare ed esaminare dati e/o files che appartengono a terzi, senza aver dagli stessi acquisito un preventivo consenso.

6. Protezione e controllo

Ferme restando le garanzie di protezione dei dati personali e di riservatezza previste dalla normativa di legge vigente in materia a tutela degli utenti, il Gestore procederà a controlli quantitativi periodici sull'utilizzo della rete allo scopo di diagnosticare tempestivamente situazioni critiche che abbiano un impatto negativo sulla funzionalità della infrastruttura.

Il Gestore, in accordo con il Gestore delle politiche, è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a contrastare eventuali attività criminose ed a fornire la dovuta collaborazione alla autorità giudiziaria.

Eventuali anomalie riscontrate sulla rete saranno tempestivamente segnalate all'utenza assegnataria del sistema che le genera, al fine di pervenire congiuntamente ad una loro soluzione.

Ove le attività di protezione e controllo delle risorse informatiche dell'Ente dovessero rendere necessaria l'adozione di misure organizzative e/o di sicurezza che prevedano, tra l'altro, la rilevazione automatica di dati ed informazioni, anche di natura personale degli utenti, dovranno essere preventivamente sentite le rappresentanze sindacali ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge 20.5.1970, n. 300, e comunque rispettati i seguenti criteri generali:

- a) finalità; i dati dovranno essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- b) trasparenza; i dipendenti saranno preventivamente messi a conoscenza della tipologia dei dati raccolti e attraverso quale modalità, anche se automatica;
- c) proporzionalità; i dati raccolti dovranno essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti;
- d) esattezza e conservazione dei dati; i dati raccolti dovranno essere conservati e mantenuti integri per un tempo congruo ai fini degli adempimenti nei confronti dell'autorità giudiziaria e successivamente distrutti. Detto tempo sarà portato a conoscenza degli utenti.
- e) sicurezza; i dati raccolti dovranno essere protetti con adeguate misure di sicurezza e accessibili al solo personale autorizzato e per trattamenti compatibili con le finalità dichiarate;
- f) consapevolezza del personale; il personale con competenze o responsabilità nel trattamento di dati personali di altri dipendenti dovrà essere informato in materia di tutela dei dati personali e ricevere adeguata formazione.

7. Modalità attuative, modifiche e/o integrazioni

Con periodicità annuale il Gestore delle politiche presenterà al D.G. e ai Direttori delle Unità dell'Ente preposte alla gestione delle reti telematiche, un rapporto riguardante l'attuazione delle norme relative alla privacy e alla sicurezza.

Sarà compito del Gestore, in accordo con le altre Unità funzionali dell'Ente preposte alla definizione di standard per specifici servizi, predisporre ed emanare con successive circolari le modalità tecniche e le procedure d'attuazione della presente disciplina; la stessa potrà essere oggetto delle modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per far fronte alle diverse esigenze organizzative e/o tecnologiche derivanti da nuove disposizioni legislative o dalle attività programmatiche dell'Ente.